



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO

DECRETO n. 230/2018

Il Contrammiraglio (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Livorno;

Visto l'articolo 14 della Legge 84/94 e, in particolare, i commi 1- quater e 1- quinquies, rispettivamente introdotti con la Legge 230/2016 e il D.Lgs. 232/2017;

Visti gli articoli 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli articoli 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

Vista la Circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 in data 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'articolo 14, della L. 84/1994;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA – PORTI nr. 32779 in data 19.12.2018, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2019 – 2021;

Esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di LIVORNO sono stati esaminati i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.05.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'articolo 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di LIVORNO;

Visto il Decreto n.190/2018 in data 18.10.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di LIVORNO;

Vista l'Ordinanza n. 203/2018 del 24 dicembre 2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio e battellaggio delle navi nel porto di LIVORNO, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità marittima e l'Autorità di Sistema Portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;

- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

Visto il D.Lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

Accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di LIVORNO di cui al Decreto n. 165/2015 del 30 dicembre 2015 devono essere aggiornate;

DECRETA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 1 gennaio 2019 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di LIVORNO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto di LIVORNO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30.06.2020	Dal 1.07.2020
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	62,00	62,50
501	1.000	82,00	82,50
1.001	2.000	95,50	95,50
2.001	3.000	105,00	105,50
3.001	5.000	140,50	141,00
5.001	6.000	175,50	176,50
6.001	10.000	268,50	270,00
10.001	15.000	304,00	305,50
15.001	18.000	329,00	330,50
18.001	22.000	352,50	354,50
22.001	26.000	398,00	400,00
26.001	30.000	445,50	448,00
30.001	40.000	586,00	589,00
40.001	50.000	702,50	706,00
50.001	55.000	936,50	941,50
55.001	60.000	1.043,00	1.048,50

60.001	65.000	1.170,50	1.176,50
65.001	70.000	1.341,50	1.348,50
70.001	75.000	1.560,50	1.568,50
75.001	80.000	1.667,00	1.675,50
80.001	85.000	1.870,50	1.880,00
85.001	90.000	2.097,50	2.108,50
90.001	95.000	2.196,00	2.207,50
95.001	100.000	2.318,00	2.330,00
100.001	105.000	2.528,50	2.541,50
105.001	110.000	2.694,50	2.708,50
110.001	115.000	2.893,50	2.908,50
115.001	120.000	2.973,00	2.988,50
120.001	125.000	3.192,00	3.208,50
125.001	130.000	3.291,50	3.308,50
130.001	135.000	3.557,00	3.575,50
135.001	140.000	3.723,00	3.742,50
140.001	145.000	3.855,50	3.875,50
145.001	150.000	4.021,50	4.042,50
150.001	155.000	4.253,50	4.275,50
155.001	160.000	4.286,50	4.309,00

Fino al 30.06.2020: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 166,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 1.07.2020: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 167,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di LIVORNO alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30.06.2020	Dal 1.07.2020
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
	500	39,50	39,50
501	1.000	60,50	60,50
1.001	2.000	63,00	63,00
2.001	3.000	65,50	65,50
3.001	5.000	100,50	101,00
5.001	6.000	129,50	130,00
6.001	10.000	182,50	183,00
10.001	15.000	192,00	192,50
15.001	18.000	240,00	240,50
18.001	22.000	245,50	246,00
22.001	26.000	250,50	251,00

26.001	30.000	318,50	319,50
30.001	40.000	357,00	358,00
40.001	50.000	396,00	397,00
50.001	55.000	512,00	513,50
55.001	60.000	590,00	591,50
60.001	65.000	649,00	650,50
65.001	70.000	740,00	742,00
70.001	75.000	810,00	812,00
75.001	80.000	880,50	883,00

Fino al 30.06.2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 140,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 1.07.2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 141,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - Divisione XX, del 18 novembre 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL BATTELLAGGIO IN PORTO E IN RADA

Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli fino a sottobordo della nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

Servizio passeggeri

		Fino al 30.06.2020	Dal 1.07.2020
Zona	Servizio con un'attesa massima fino a 30 minuti sottobordo la nave	Tariffa di servizio €	Tariffa di servizio €
Porto	Viaggio da banchina ad altra banchina all'interno delle dighe foranee.	221,50	222,50
Rada	Viaggio in rada fino ad una distanza di due miglia all'imboccatura del porto	287,50	289,00

Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 30 minuti di attesa, si applica una maggiorazione del 30%.

Per ogni miglio o frazione di miglio in più, qualora le navi stazionano ad una distanza superiore a miglia due dal porto, le tariffe di cui alla rada si intendono maggiorate del 30%.

Servizio trasporto materiali e provviste. La tariffa da applicare per il trasporto di materiali e provviste in genere, qualunque sia il numero dei colli non eccedenti complessivamente la tonnellata è quella di seguito indicata:

		Fino al 30.06.2020	Dal 1.07.2020
Zona	Servizio con un'attesa massima fino a 60 minuti sottobordo la nave	Tariffa di servizio €	Tariffa di servizio €
Porto	Viaggio da banchina ad altra banchina all'interno delle dighe foranee.	260,50	262,00
	Per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	105,00	105,50
Rada	Trasporto in rada fino ad una distanza di due miglia all'imbroccatura del porto	299,50	301,00
	Per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	119,50	120,00
Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 60 minuti di attesa, si applica una maggiorazione del 30%.			
Per ogni miglio o frazione di miglio in più, qualora le navi stazionano ad una distanza superiore a miglia due dal porto, le tariffe di cui alla rada si intendono maggiorate del 30%.			

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

MANEGGIO MATERIALI E PROVVISI DI BORDO

Per il maneggio materiali e provviste di bordo, da effettuarsi da parte della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli si applica la seguente tariffa:

TARIFFA	IMPORTO
AUTOGRU	€
Per ogni tonnellata di materiali e provviste di bordo o frazione	97,00
CARRELLO ELEVATORE	€
Per ogni tonnellata di materiali e provviste di bordo o frazione	97,00
MANEGGIO MATERIALI E PROVVISI	€
Per ogni tonnellata di materiali/provviste e/o dotazioni di bordo maneggiati	193,50

Per il maneggio di provviste e materiale di bordo si intende il lavoro svolto dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori e barcaioli per l'imbarco e lo sbarco, in banchina e sottobordo o viceversa, di prodotti in pallets, colli o alla rinfusa.

Si intende movimentazione meccanica anche integrativa al maneggio, ove per natura del pallets, collo o prodotti alla rinfusa (volume e peso), e comunque quando richiesto dall'utenza, viene impiegato un mezzo meccanico (gru, carrello elevatore, ecc...).

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori e barcaioli è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o di Sistema Portuale alle prestazioni

previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento € 94,00;
- sbroglio delle ancore:

•	<u>fino a 2.000 G.T.</u>	<u>€ 33,50</u>
•	<u>da 2.001 a 6.000 G.T</u>	<u>€ 98,00</u>
•	<u>oltre 6.000 G.T.</u>	<u>€ 147,00</u>

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentire le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27 maggio 1949, n.260, 31 marzo 1954, n.90 e 5 marzo 1977, n.54 e del DPR 28 dicembre 1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il Santo Patrono di Livorno;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni;
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli articoli 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente articolo 5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 24,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 del presente Decreto.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9.11.2012 nr. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Considerato che è attualmente in vigore una specifica disciplina, i cui contenuti sono coerenti con le caratteristiche del servizio economico di interesse generale proprie del servizio di ormeggio, gli stessi sono, pertanto, confermati e ad essi si continua a fare riferimento.

In funzione delle specificità e delle caratteristiche del servizio di ormeggio reso alle navi destinate all'OLT offshore LNG Toscana, nei loro riguardi si applica la tariffa di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza e, per la prevista presenza a bordo del terminale di due ormeggiatori più un terzo per l'eventuale sostituzione, la tariffa di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza.

Le tariffe di cui sopra sono maggiorate del 38%, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della presente Ordinanza.

Articolo 10

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dall'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioi:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;

b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo dal 1° gennaio 2019 – 31 marzo 2019.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega, all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 11

Il Decreto n. 165/2015 del 30 dicembre 2015 è abrogato.

Articolo 12

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Livorno,

31/12/2018

f. **IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA *x.2.2*
IL COMANDANTE IN 2°
C.V. (CP) Francesco TOMAS

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 31° in poi nel trimestre	19%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 21° in poi nel trimestre	19%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	17%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 21° in poi nel trimestre	19%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	17%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

